D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 (1).

Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293. S.O.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, recante attuazione della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, del tesoro e di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Marcatura CE.

- 1. (2).
- (2) Sostituisce l'art. 6, L. 18 ottobre 1997, n. 791.

### Articolo 2

Modalità di apposizione della marcatura.

- 1. (3).
- (3) Sostituisce l'art. 7, L. 18 ottobre 1997, n. 791.

# Articolo 3

Individuazione degli organismi di normalizzazione.

- 1. (4).
- (4) Sostituisce l'art. 8, L. 18 ottobre 1997, n. 791.

#### Articolo 4

Controlli e sanzioni.

- 1. (5).
- (5) Sostituisce l'art. 9, L. 18 ottobre 1977, n. 791.

## Articolo 5

Disposizioni transitorie.

- 1. Fino al 31 dicembre 1996 è consentita l'immissione sul mercato di materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791.
- 2. Il materiale di cui al comma 1 può essere messo in servizio entro e non oltre il 30 giugno 1997.

## Articolo 6

Adempimenti per la marcatura CE.

- 1. Nell'allegato alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, la parola: «allegato» è sostituita dalla seguente: « allegato I».
- 2. Nell'allegato I alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.».
- 3. Di seguito all'allegato I della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono aggiunti i seguenti allegati II e III:

Allegato II(6)

(6) Aggiunge l'Allegato II alla L. 18 ottobre 1977, n. 791.

Allegato III (7)

(7) Aggiunge l'Allegato III alla L. 18 ottobre 1977, n. 791.